



## STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 8

Ostiglia, 05.02.2020

### IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX MAXI AMMORTAMENTO)

#### RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019

#### IN SINTESI

*La Finanziaria 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. maxi / iper ammortamento, usufruibili quali maggiori costi deducibili dal reddito, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.*

*In particolare per gli investimenti in:*

- *beni strumentali "generici" spetta un credito d'imposta pari al 6% del costo;*
- *beni strumentali "Industria 4.0" spetta un credito d'imposta differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni);*
- *beni immateriali il credito d'imposta è pari al 15% del costo.*

*Con la presente Informativa si esamina la disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "generici" (ex maxi ammortamento), ossia dei beni diversi da quelli "Impresa 4.0" per i quali è richiesta l'interconnessione con il sistema aziendale.*

Dal 2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di **3 distinti crediti d’imposta** in luogo dei privilegiati maxi / iper ammortamento, determinati incrementando il costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della deduzione di maggiori quote di ammortamento.

L’intento del Legislatore, come si evince dall’art. 1, comma 184, Finanziaria 2020, è quello di



*“sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale”.*

In particolare i nuovi crediti d’imposta **spettano per gli investimenti effettuati nel 2020** (nonché **entro il 30.6.2021** al sussistere di determinate condizioni):

1. in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
2. in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
3. in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Di seguito si esamina la disciplina relativa al nuovo **credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “generici”**.

## SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta **spetta a:**

- **imprese** residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **lavoratori autonomi**. Si rammenta che, con riferimento al maxi ammortamento, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E aveva riconosciuto l’agevolazione anche in caso di attività esercitata in forma associata.

Il beneficio può ora essere usufruito anche dai **soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari** di determinazione del reddito.

Così, ad esempio, sono **ammessi al credito d’imposta in esame i contribuenti forfetari**. In precedenza gli stessi risultavano esclusi dal maxi ammortamento (determinando il reddito con applicazione dello specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi, i costi sostenuti, compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili, non rilevano).



La spettanza dell’agevolazione è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Dovrà essere chiarito se la sussistenza di tale condizione (non richiesta per la fruizione del maxi ammortamento) sia necessaria oltre che nell’anno di effettuazione dell’investimento, anche in quelli di utilizzo del credito d’imposta.

## SOGGETTI ESCLUSI

Il credito d’imposta in esame **non spetta** alle imprese:

- in **liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- **destinatari di sanzioni interdittive** ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

## INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati:

- nel periodo **1.1 - 31.12.2020**;  
ovvero
- **entro il 30.6.2021** a condizione che entro il 31.12.2020:
  - il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  - sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



I beni oggetto di investimento devono essere **destinati a strutture produttive ubicate in Italia**. Va evidenziato che ai fini del maxi ammortamento non assumeva rilevanza l'ubicazione territoriale della struttura aziendale cui il bene era destinato.

L'acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di **proprietà** ovvero **in leasing**. In tale ultimo caso il beneficio spetta all'utilizzatore.



Il credito d'imposta in esame è **escluso** per gli **investimenti effettuati entro il 30.6.2020**, per i quali **entro il 31.12.2019**:

- è stato effettuato **l'ordine**;
- **è stato pagato** un acconto almeno pari al 20% del costo.

Per tali investimenti "*resta ferma*" la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.

## INVESTIMENTI ESCLUSI

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- **veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un **coefficiente di ammortamento** inferiore al 6,5%;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni ricompresi nei seguenti gruppi**.

<b>Gruppo V</b>	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
<b>Gruppo XVII</b>	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%

<b>Gruppo XVIII</b>	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

- **beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa** nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Di fatto, le esclusioni sono pressoché le medesime previste per la fruizione del maxi ammortamento (salva la nuova esclusione dei beni gratuitamente devolvibili delle citate imprese in concessione / a tariffa).

#### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Va considerato che:

- il costo è determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi / spese generali;
- per gli **investimenti in leasing** rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

##### Esempio 1



La Alfa e Beta sas acquista nel 2020 l'arredamento dell'ufficio il cui costo è pari a € 25.000 + IVA.

Il credito d'imposta spettante è così determinato:

€ 25.000 x 6% = € 1.500

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24:

- in **5 quote** annuali di pari importo;
- a decorrere **dall'anno successivo a quello di entrata in funzione** dei beni agevolati.

##### Esempio 2



Con riferimento all'esempio 1, il credito d'imposta, pari a € 1.500, sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali:

- pari a € 300 ciascuna;
- a decorrere dal 2021 (ipotizzando l'entrata in funzione nel 2020).

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, la **decorrenza** del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita **in funzione dell'anno solare**.

Di conseguenza, anche in presenza di **esercizio non coincidente** con l'anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

### Esempio 3



La Beta srl, con esercizio 1.4.2020 - 31.3.2021, acquista in data 13.3.2020 un impianto di costo pari a € 100.000 + IVA. L'impianto entra in funzione nel mese di settembre 2020. Il credito d'imposta spettante è così determinato:

€ 100.000 x 6% = € 6.000

Il credito d'imposta è usufruibile in 5 rate annuali pari a € 1.200 ciascuna.

La prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 dall'1.1.2021 (non è necessario attendere l'1.4.2021, ossia l'inizio dell'esercizio successivo).

Va evidenziato che ai fini della compensazione **non sono applicabili**:

- il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.



L'utilizzo del credito d'imposta in esame, come precisato dall'Agenzia nei citati incontri di inizio anno, **non è soggetto alle limitazioni** introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all'IRAP.

Di conseguenza, ancorché l'importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

Così, per gli **investimenti effettuati nel 2020** in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere **utilizzato già dall'1.1.2021**.

### Esempio 4



La Alfa srl acquista nel 2020 un macchinario il cui costo è pari a € 480.000 + IVA. Il bene entra in funzione nel 2020.

Il credito d'imposta spettante è così determinato: € 480.000 x 6% = € 28.800

Il credito d'imposta è usufruibile in 5 rate annuali pari a € 5.760 ciascuna, a decorrere dal 2021.

La prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 dall'1.1.2021 ancorché il relativo importo sia superiore a € 5.000.

## CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- **non può essere ceduto / trasferito** "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

## ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a **pena di revoca** dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.



Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono **riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa in esame**. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019".

Va evidenziato che l'indicazione degli estremi della norma agevolativa sulla fattura potrebbe risultare "difficoltosa" in caso di acquisti effettuati presso **operatori esteri**. Si ritiene possibile che tale indicazione possa essere contenuta nella causale del bonifico effettuato a favore del fornitore estero. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## CESSIONE / SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Al credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali "generici" è stata estesa la previsione, in precedenza riguardante l'iper ammortamento e il maxi ammortamento dei beni immateriali, collegata all'ipotesi di cessione / destinazione del bene a strutture all'estero.

In particolare qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, il **credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.



L'Agenzia, nei citati incontri di inizio anno, ha precisato che il periodo di sorveglianza va individuato tenendo conto della data di entrata in funzione del bene. Di conseguenza, la cessione non può essere effettuata **entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione**.

Così, ad esempio, per un bene acquistato nel 2020 ed entrato in funzione in tale anno, al fine di evitare la suddetta conseguenza, è necessario che la relativa cessione non intervenga entro il 31.12.2022. Qualora il bene sia entrato in funzione nel 2021, la cessione non deve intervenire entro il 31.12.2023.

Va infine evidenziato che, con riguardo ai beni per i quali spetta(va) l'iper ammortamento l'Agenzia delle Entrate, nella recente Risposta 24.1.2020, n. 14, ha precisato che l'impiego temporaneo del bene presso strutture estere (nel caso di specie, cantieri edili) non comporta il recupero dell'agevolazione.

## SOSTITUZIONE DEL BENE

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 193, Finanziaria 2020



*"si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi".*

Tali previsioni, precedentemente applicabili in materia di iper ammortamento, risultano ora estese anche al credito d'imposta relativo ai beni strumentali "generici".

Di conseguenza è possibile continuare ad usufruire di tale beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti** (così, per poter mantenere l'agevolazione il nuovo bene non può avere un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%).



Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## CONSIDERAZIONI

In linea generale, il nuovo credito risulta meno vantaggioso, in termini di ammontare di beneficio spettante, rispetto alla previgente agevolazione. Va tuttavia considerato che il nuovo credito d'imposta:

- è fruibile **anche dai contribuenti forfetari**;

- è **utilizzabile** nel mod. F24, **a decorrere dall'1.1 dell'anno successivo** a quello di entrata in funzione del bene, in compensazione di contributi, ritenute, IVA, imposte dirette, ecc.  
Tale possibilità risulta particolarmente vantaggiosa per le imprese in perdita fiscale. Il maxi ammortamento, rappresentando un maggior costo deducibile dal reddito, poteva determinare l'incremento della perdita, senza un immediato risparmio di imposte.

Al fine di un raffronto delle due agevolazioni, si propongono le seguenti esemplificazioni, ipotizzando l'acquisto di un bene strumentale nuovo da parte di una srl.

#### Esempio 5



Bene strumentale	€ 100.000
Coefficiente ammortamento	20%
Maxi ammortamento (100.000 x 30%)	€ 30.000
Nuovo credito d'imposta (100.000 x 6%)	€ 6.000

(Vecchio) maxi ammortamento			Nuovo credito d'imposta	
Anno	Maxi ammortamento	Minore IRES	Anno	Quota utilizzabile
n	6.000	1.440	n	1.200
n+1	6.000	1.440	n+1	1.200
n+2	6.000	1.440	n+2	1.200
n+3	6.000	1.440	n+3	1.200
n+4	6.000	1.440	n+4	1.200
		7.200		6.000

Come si evince dal raffronto, il maxi ammortamento risulta(va) più vantaggioso in termini di risparmio d'imposta.

Nel caso in cui il coefficiente di ammortamento sia inferiore al 20%, il recupero dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta risulta accelerato rispetto alla fruizione dell'agevolazione in forma di maggior costo deducibile.

#### Esempio 6



Bene strumentale	€ 100.000
Coefficiente ammortamento	10%
Maxi ammortamento (100.000 x 30%)	€ 30.000
Nuovo credito d'imposta (100.000 x 6%)	€ 6.000

(Vecchio) maxi ammortamento			Nuovo credito d'imposta	
Anno	Maxi ammortamento	Minore IRES	Anno	Quota utilizzabile
n	3.000	720	n	1.200
n+1	3.000	720	n+1	1.200
n+2	3.000	720	n+2	1.200
n+3	3.000	720	n+3	1.200
n+4	3.000	720	n+4	1.200
n+5	3.000	720	n+5	--
n+6	3.000	720	n+6	--
n+7	3.000	720	n+7	--
n+8	3.000	720	n+8	--
n+9	3.000	720	n+9	--
		7.200		6.000

Il credito d'imposta è recuperabile in 5 anni, mentre il maxi ammortamento, ancorché avrebbe consentito un risparmio d'imposta maggiore, sarebbe stato utilizzabile in 10 anni.

Da quanto sopra si evince che più basso è il coefficiente di ammortamento, maggiore è il vantaggio del credito d'imposta in termini di velocità di recupero del beneficio rispetto al maxi ammortamento.

Per i beni con coefficiente di ammortamento elevato, invece, il credito d'imposta risulta recuperabile in un numero di anni maggiore.

Si pensi ai beni di costo inferiore a € 516,46 per i quali il maxi ammortamento può essere dedotto integralmente nell'esercizio di acquisto e per i quali il credito d'imposta potrà essere recuperato in 5 rate annuali (ipotizzando un bene del costo di € 500, il credito d'imposta è pari a € 30, recuperabile in 5 rate pari a € 6 ciascuna)!

### (VECCHIO) MAXI AMMORTAMENTO E NUOVO CREDITO D'IMPOSTA A CONFRONTO

